

SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
14 maggio 1985 *

Nel procedimento 89/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel di Montpellier nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente fra

- 1) Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, Confédération des associations viticoles de France,
- 2) Procuratore generale presso la Corte d'appello di Montpellier,
- 3) Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité,

contro

- 1) Pierre Ramel,
- 2) Charles Cristofaro,
- 3) Srl « Les fils de Henri Ramel »,
- 4) Srl Bachet et fils,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda la miscelazione, nel territorio della Comunità, di vini rossi e rosati di origine comunitaria,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: il francese.

considerate le osservazioni presentate

- per la Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, parte civile nel procedimento principale, dall'avv. M. Cros, del foro di Montpellier, e dall'avv. S. Radot, del foro di Metz,
- per i sigg. P. Ramel e Ch. Cristofaro e per la Srl Bachet et fils, dall'avv. J. Imbach, del foro di Strasburgo,
- per il governo della Repubblica italiana, dal sig. P.G. Ferri, avvocato dello stato,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. J.C. Séché,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

- 1 Con sentenza 7 marzo 1984, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 1984, la Cour d'appel di Montpellier ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della normativa comunitaria riguardante l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, al fine di valutare se siano compatibili con tale normativa comunitaria la produzione, mediante taglio, di taluni vini da tavola e la loro vendita sotto particolari denominazioni.
- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale intentato congiuntamente dal Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité e dal Pubblico ministero, con la costituzione di parte civile della Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays (in prosieguo « FNPVTP »), contro i signori Ramel e Cristofaro, commercianti di vini e rispettivamente gestori delle società commerciali Srl Les fils de Henri Ramel e Srl Bachet et fils (in prosieguo « gli imputati »), per aver lavorato e messo in vendita come

« vins rosés » (« vini rosati ») da tavola vini ottenuti mediante taglio di vini rosati da tavola italiani e vini rossi da tavola provenienti da vari paesi della Comunità europea, senza rispettare gli usi della tradizione francese sulla lavorazione del vino rosato.

- 3 Il Service de la répression des fraudes e du contrôle ed il Pubblico ministero sostengono che, secondo detti usi, il vino rosato può essere solo il prodotto di una vendemmia di uva con buccia colorata e con polpa bianca o colorata, vinificata in bianco ottenendone dei vini di colorazione debole. La vendita, sotto la denominazione « vino rosato », di un vino ottenuto mediante procedimenti diversi dalla vinificazione in bianco ed in particolare mediante taglio di un vino rosato con un vino di altro colore, come il vino rosso, costituirebbe truffa.

- 4 Gli imputati hanno lavorato e messo in commercio, durante il 1981, e precisamente il 29 aprile 1981, 6 470 ettolitri di vino di colore rosato, ottenuto mediante taglio di 5 970 ettolitri di tre categorie di vini rosati da tavola italiani con 500 ettolitri di vino rosso da tavola provenienti da vari paesi della Comunità e, il 2 luglio 1981, 1 210 ettolitri di vino di colore rosato, risultante dal taglio di 1 160 ettolitri di vino rosato da tavola con 50 ettolitri di vino rosso da tavola proveniente da vari paesi della Comunità.

- 5 A propria difesa gli imputati hanno addotto, fra l'altro, la mancanza di fondamento legale dell'azione penale, nello stato attuale dell'organizzazione del mercato comune vitivinicolo (creata con regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1)), che non vieterebbe le miscele contestate e la loro vendita.

- 6 Contro la sentenza di proscioglimento del tribunal correctionnel di Montpellier, nella quale si dichiarava che non esiste, né nella normativa francese, né in quella comunitaria, una definizione dei vini rosati e che nulla esclude la fabbricazione di vini rosati da tavola partendo da tagli di vini rosati e di vini rossi, i quali appartengono entrambi alla stessa categoria di prodotti, il Pubblico ministero e la FNPVTP interponevano appello dinanzi alla Cour d'appel di Montpellier.

- 7 Nella sentenza di rinvio, la Corte d'appello osserva in primo luogo che i vini di cui trattasi sono stati posti in vendita sotto la denominazione « vin rosé de table DPCE », vale a dire « de provenance de la Communauté européenne », cosicché l'acquirente non poteva fare confusione circa la loro origine e le loro caratteristiche tradizionali e sostanziali. Perciò, secondo la Corte d'appello, il problema sollevato riguarda essenzialmente la liceità del taglio, nel territorio della Comunità, di vini da tavola rossi e rosati provenienti da vari paesi della Comunità. In secondo luogo, constatando che esistono seri dubbi sulla questione di principio relativa alla liceità dei tagli effettuati, e tenuto conto dell'interesse pubblico generale di dissipare qualsiasi equivoco che possa sussistere in proposito, il giudice nazionale ha ritenuto necessario adire questa Corte e sottoporle la seguente questione pregiudiziale:

« Se, nello stato attuale della disciplina comunitaria, sia lecito effettuare — in uno Stato membro della Comunità — il taglio di vini rossi e rosati provenienti da uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità e mettere in commercio, in uno di detti Stati membri, il prodotto così ottenuto, sotto la denominazione “ vin rosé DPCE ” o “ vin rouge DPCE ”. »

- 8 Dal fascicolo risulta che la questione sottoposta alla Corte riguarda soltanto il taglio di vini da tavola rossi e rosati originari di vari Stati membri e la vendita del vino così ottenuto sotto la denominazione « vino rosato da tavola originario di vari Stati membri della Comunità europea ».
- 9 La FNPVTP fa valere in sostanza che il regolamento n. 337/79, benché stabilisca, all'art. 43, n. 3, la regola generale secondo cui il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola, non contiene tuttavia una disciplina esauriente del taglio dei vini da tavola. Così, in questo regolamento nulla è detto sul vino rosato, che è il prodotto di una vinificazione speciale e che ha caratteristiche diverse da quelle del vino rosso. La FNPVTP sostiene che, in mancanza di qualsiasi normativa comunitaria che vieti o permetta il taglio del vino rosato con vino rosso, gli usi leali e costanti secondo cui è vietato porre in vendita il prodotto ottenuto mediante taglio di vino rosato con vino rosso sotto la denominazione « vino rosato » sono compatibili col diritto comunitario. Essa non contesta che detto taglio può, a determinate condizioni, essere lecito, ma insiste sul fatto che la miscela non dovrebbe mai essere venduta sotto la denominazione « vino rosato ». La lacuna esistente nella normativa comunitaria non può quindi, a suo avviso, ostare all'applicazione della legislazione o della giurisprudenza nazionali,

come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze 30 settembre 1975 (cause riunite 10-14/75, Lahaille, Racc. pag. 1053) e 16 febbraio 1982 (causa 204/80, Vedel, Racc. pag. 465).

- 10 Per contro, gli imputati, il governo italiano e la Commissione assumono in sostanza che, benché la normativa vitivinicola non abbia espressamente autorizzato il taglio di vini da tavola rossi e di vini da tavola rosati provenienti da vari paesi della Comunità e non contenga alcuna definizione del vino rosato, l'art. 43 del regolamento n. 337/79 contiene, per quanto riguarda il taglio di vini da tavola, una disciplina completa ed esauriente e si applica, quindi, anche ai vini da tavola rosati. Di conseguenza, sarebbe lecito effettuare il taglio in questione e presentare al consumatore il vino così ottenuto sotto la denominazione « vino rosato ».
- 11 Nelle loro osservazioni, gli imputati richiamano l'attenzione sul fatto che esiste un' indefinita varietà di vini rosati. L'aggettivo « rosato », infatti, significa soltanto che il vino ha colorazione debole. A loro avviso, i vini rosati devono essere considerati della stessa famiglia dei vini rossi. Essi sostengono, perciò, che la miscela di vino rosato e di vino rosso non è vietata. Quanto alla vinificazione, gli imputati spiegano che gli esperti enologi non sono unanimi in merito alle regole per la lavorazione dei vini rosati, perché tali regole variano da uno Stato membro all'altro. Infine, gli imputati si richiamano al regolamento della Commissione 5 dicembre 1973, n. 3282, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione (GU L 337, pag. 20), per la cui applicazione il vino rosato è considerato come vino rosso.
- 12 Secondo il governo italiano i requisiti che un vino deve soddisfare per essere qualificato « vino da tavola » sono stabiliti, ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento n. 337/79, al punto 11 dell'allegato II del regolamento medesimo. Ne deriverebbe che le caratteristiche del vino da tavola sono fissate senza alcuna distinzione in funzione del colore. Inoltre, dagli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 340, che determina i tipi di vino da tavola (GU L 54, pag. 60), risulterebbe che, secondo la disciplina comunitaria, il colore del vino da tavola è preso in considerazione solo come caratteristica finale del prodotto. Riferendosi alla sentenza della Corte 13 marzo 1984 (causa 16/83, Prantl, Racc. pag. 1299), il governo italiano sostiene che non si può escludere la violazione dell'art. 30 del trattato CEE, qualora la legislazione nazionale vieti di porre in commercio sotto la denominazione « vino da tavola » un vino prodotto in modo conforme alle norme comunitarie ed ammesso in quanto vino da tavola dalla legislazione di un altro

Stato membro. Infine, il governo italiano si riferisce all'art. 2 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99) e ne deduce che un vino rispondente ai criteri stabiliti per il vino da tavola e che presenti obiettivamente il colore rosato può essere posto in commercio sotto la denominazione « vino da tavola rosato ».

- 13 La Commissione, dopo aver illustrato i vari metodi di vinificazione ed aver esaminato i regolamenti che riguardano specificamente i vini rossi, rosati e bianchi, rileva che gli usi nazionali si applicano soltanto nei limiti in cui il legislatore comunitario non abbia esercitato i propri poteri in materia di taglio dei vini. Essa ritiene che alcune disposizioni di diritto comunitario, in particolare l'art. 43 del regolamento n. 337/79 e l'art. 2 del regolamento n. 355/79, implicano che il taglio del vino rosso da tavola e del vino rosato da tavola è un'operazione lecita. Poiché gli imputati si sarebbero conformati alle disposizioni riguardanti la designazione e la presentazione dei prodotti (e cioè all'art. 43, n. 1, del regolamento n. 355/79), la Commissione sostiene che non si può far loro carico del semplice fatto che il vino posto in commercio fosse costituito da una miscela.
- 14 Di fronte a tale divergenza di opinioni, si deve anzitutto precisare che la questione pregiudiziale presenta due aspetti. Il primo riguarda il problema del se la normativa comunitaria debba essere interpretata nel senso ch'essa permette il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, qualora tali vini siano originari di più Stati membri, nonché la messa in commercio del prodotto di detto taglio (il vino tagliato) nell'ambito della Comunità. Il secondo aspetto della questione riguarda il problema del se alla stregua della normativa comunitaria sia lecito designare il vino tagliato come vino rosato da tavola originario di vari paesi della Comunità europea.

Sul taglio del vino da tavola e sulla messa in commercio del vino da tavola tagliato

- 15 Per quanto riguarda il taglio del vino da tavola, si deve anzitutto rilevare che nel 28° punto della motivazione del regolamento n. 337/79 si considera « che il taglio è una pratica enologica corrente e che, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso ». Inoltre, l'art. 43 dello stesso regolamento, facente parte del titolo IV, che contiene le « re-

gole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo », stabilisce al n. 1 che, in generale, « in caso di taglio ... sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola ... ». Per contro, ai sensi del n. 3, 1° comma, in generale, « il taglio ... di un vino da tavola bianco ... con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola ». Secondo l'art. 48, n. 2, dello stesso regolamento, in generale, soltanto i vini rispondenti almeno ai criteri stabiliti per i « vini da tavola » possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.

- 16 A questa disciplina riguardante il taglio del vino da tavola si aggiunge il regolamento n. 3282/73, il quale, nel primo punto della motivazione, definisce il proprio scopo, che è quello di pervenire all'interpretazione coerente dei termini « taglio » e « vinificazione » nella normativa comunitaria, e stabilisce nell'art. 2, n. 1, che per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti: « a) da diversi Stati, ... d) o da diverse categorie di vino o di mosto ». Il n. 2 dello stesso articolo considera come « diverse categorie di vino o di mosto », al primo trattino, « il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino » e, al secondo trattino, « il vino da pasto [espressione equivalente, in italiano, a vino da tavola], il v.q.p.r.d. (vino di qualità prodotto in regioni determinate), nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino ». Secondo l'ultima frase del n. 2, « ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso ». Da questa disposizione risulta che, per quanto riguarda il taglio, il vino rosato non costituisce una categoria diversa da quella del vino rosso.
- 17 Infine, l'art. 46 del regolamento n. 337/79 stabilisce, al n. 1, 2° comma, che « ... è vietato in particolare mescolare o tagliare: — vini da tavola tra loro ... se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso ».
- 18 Di fronte a tali disposizioni, si deve riconoscere che la normativa comunitaria, come è stato sostenuto dagli imputati, dal governo italiano e dalla Commissione, considera il taglio di vini da tavola tra loro come un'operazione lecita, fatte salve talune eccezioni, fra le quali in particolare il taglio di vino rosso con vino bianco. Poiché, a tale riguardo, il vino rosato è considerato come facente parte della categoria del vino rosso, si deve constatare che il taglio di vino da tavola rosso con vino da tavola rosato è permesso dalla normativa comunitaria se i due tipi di vino sono originari di più Stati membri. Inoltre, poiché il risultato di detto taglio dà un

vino da tavola, questo deve poter circolare liberamente nella Comunità e la sua messa in commercio per il consumo umano diretto nell'ambito della Comunità dev'essere consentita.

Sulla designazione del vino da tavola tagliato

- 19 Si deve anzitutto constatare che la normativa comunitaria non contiene definizioni enologiche, né del vino rosso, né del vino bianco, né del vino rosato, pur stabilendo alcuni criteri obbligatori per le varie categorie di vini, in particolare per quanto riguarda il loro tenore di acidità e di anidride solforosa. È questo il motivo per cui la FNPVTP sostiene che gli Stati membri sono liberi di stabilire una normativa autonoma in questo campo.
- 20 In proposito si deve osservare che il regolamento (CEE) n. 355/79, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 9 aprile 1981, n. 1016, « che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve » (GU L 103, pag. 7), all'art. 2, n. 1, dispone che « per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione: a) della menzione « vino da tavola »; ... d) per quanto riguarda: ... iii) il vino da tavola risultante dal taglio ... di prodotti originari di vari Stati membri ... della dicitura « vino di vari paesi della Comunità europea ». Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettere a) e d), il vino risultante dal taglio di vini rossi da tavola e di vini rosati da tavola provenienti da vari Stati membri, come il vino di cui trattasi nella presente causa, deve recare la menzione « vino da tavola » e « vino di vari paesi della Comunità europea » per essere conforme alle norme fissate da tale regolamento.
- 21 Per quanto riguarda più particolarmente la denominazione « vino rosato », l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 355/79 stabilisce che « per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione: a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco; ... ». Come risulta dal secondo punto della motivazione di detto regolamento, lo scopo di tale indicazione « dev'essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per la valutazione della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione ». Il terzo punto della motivazione stabilisce la distinzione « tra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l'identificazione del prodotto, e le

indicazioni facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso ».

- 22 Allo scopo dell'informazione ottimale del consumatore, l'art. 43, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che la designazione e la presentazione dei prodotti detenuti per la vendita, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità, « non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli artt. 2, ... ».
- 23 Dalle suddette disposizioni relative alla designazione dei vini si deve desumere che la normativa comunitaria permette che un vino da tavola venga designato come vino rosato, a condizione ch'esso abbia obiettivamente il colore rosato e possa essere distinto, perciò, da un vino rosso o da un vino bianco, senza che i consumatori o altri interessati possano essere indotti in errore circa le caratteristiche e le qualità del prodotto in questione. Spetta tuttavia al giudice nazionale accertare se il vino di cui trattasi risponda al criterio del colore rosato.
- 24 Stando così le cose, non si possono condividere le osservazioni presentate dalla FNPVTP, secondo cui costituirebbe truffa la vendita di un vino risultante dal taglio di vini da tavola rossi con vini da tavola rosati sotto la denominazione « vino rosato », poiché questo vino non sarebbe conforme alle esigenze degli usi francesi.
- 25 Come è stato già rilevato dalla Corte nella sentenza 13 marzo 1984 (causa 16/83, Prantl, Racc. pag. 1299), le norme di diritto comunitario relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo possono essere considerate come una disciplina esauriente, segnatamente in materia di prezzi e di intervento, di scambi con i paesi terzi, di produzione, e per quanto concerne talune pratiche enologiche, nonché la designazione dei vini e l'etichettatura. Di conseguenza, gli Stati membri non sono più competenti in materia, salvo specifiche disposizioni comunitarie in senso contrario.

- 26 In proposito si deve osservare che non esistono specifiche disposizioni del genere. Benché l'art. 2, n. 2, lett. h), del regolamento n. 355/79, a norma del quale, per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione « di precisazioni concernenti ... il tipo del prodotto ..., un colore particolare del vino da tavola, purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità d'applicazione o, mancando queste, da disposizioni dello Stato membro interessato », consenta ad uno Stato membro, in mancanza di una disciplina comunitaria, di stabilire norme vincolanti in merito alle precisazioni supplementari circa il vino offerto al consumo, la suddetta disposizione non gli consente, tuttavia, di vietare di designare un vino da tavola come « vino rosato » e di metterlo in commercio come tale, per la sola ragione che detto vino da tavola non è stato prodotto secondo gli usi locali, regionali o nazionali.
- 27 Di conseguenza, la questione formulata dal giudice nazionale va risolta dichiarando che il combinato disposto del regolamento del Consiglio, 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi artt. 43 e 48, del regolamento della Commissione, 5 dicembre 1973, n. 3282, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2, e del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi artt. 2 e 43, va interpretato nel senso ch'esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più Stati membri, e la messa in commercio nell'ambito della Comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione « vino rosato da tavola di vari paesi della Comunità europea », purché l'indicazione « rosato » non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco.

Sulle spese

- 28 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta dalla Cour d'appel di Montpellier, con sentenza 7 marzo 1984, dichiara:

Il combinato disposto del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, considerati in particolare i suoi art. 43 e 48, del regolamento della Commissione, 5 dicembre 1973, n. 3282, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, considerato in particolare il suo art. 2, e del regolamento del Consiglio, 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, considerati in particolare i suoi art. 2 e 43, va interpretato nel senso ch'esso consente il taglio di un vino da tavola rosso con un vino da tavola rosato, entrambi originari di più Stati membri, e la messa in commercio nell'ambito della Comunità del prodotto così ottenuto, sotto la denominazione « vino rosato da tavola di vari paesi della Comunità europea », purché l'indicazione « rosato » non sia in contrasto con una caratteristica obiettiva del vino che permetta di distinguerlo, unicamente in base al colore, dal vino rosso o dal vino bianco.

Mackenzie Stuart

Bosco

Pescatore

Koopmans

Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 maggio 1985.

Il cancelliere

Il presidente della quarta sezione

P. Heim

G. Bosco